

to di perdere l'intero suo credito verso la Mineraria.

Però giuridicamente si può sostenere che la sistemazione, di cui alla lettera -convenzione 29 luglio 1933 ebbe luogo solamente nei confronti del Governo dell'Eritrea, in qualità di garante dell'operazione di mutuo; quindi la rinuncia da parte dell'Istituto al recupero del residuo credito, se può esistere ed avere efficacia nei confronti del garante, non esiste nei confronti dell'obbligato diretto-Compagnia Mineraria Coloniale- e per essa il fallimento, che rimane tenuto a rispondere fino a copertura del debito lasciato scoperto dal garante; nè, d'altra parte, può ritenersi che la rinuncia espressa nei confronti del garante, sia stata implicitamente e tacitamente estesa all'obbligato diretto, in quanto la rinuncia ad unodiritto, per essere efficace, deve avere luogo in modo esplicito e con le dovute formalità.

Allo stato degli atti, potendosi considerare esaurita la possibilità di indurre il Ministero dell'Africa Italiana ad accedere alla tesi dell'Istituto, il Direttore Generale sottopone la pratica al Comitato e al Consiglio perchè possano decidere se sia il caso di rinunciare al residuo credito dell'Istituto, ovvero se si debba resistere in via giudiziaria, per ottenere le somme che risulteranno disponibili nella ripartizione dell'attivo fallimentare.

Il Comitato propone al Consiglio di delegare il Direttore Generale di risolvere la controversia nell'interesse dell'Istituto.

=====

VI - IMPIEGHI IMMOBILIARI

a) ACQUISTO AREA IN ROMA A VIA TOMACELLI -

Con riferimento alle precedenti delibere il Direttore Generale porta a conoscenza del Comitato e del Consiglio che da oltre due mesi il Governatorato di Roma ha completamente sgomberato gli immobili

